

Settore III

Assetto del Territorio,
Georisorse e Tutela
Faunistica

PROVINCIA



VERBANO CUSIO OSSOLA

Servizio: Pianificazione territoriale e Urbanistica

telefono: 0323 4950305
e-mail: beltrami.s@provincia.verbania.it
pec: protocollo@cert.provincia.verbania.it

Al Sindaco
del Comune di Montecrestese
(VB)

Al Responsabile dell'Ufficio
Tecnico

Verbania, 8.04.2024

Prot. n. 6847

trasmesso con posta elettronica certificata

oggetto:

Comune di Montecrestese. Variante parziale n. 8 al PRG vigente, ai sensi dell'art. 17, comma 5, della legge regionale n. 56 del 5.12.1977 e successive modificazioni. Risposta alla nota prot. 6767 del 05.04.2024.

Con riferimento al procedimento in oggetto ed alla nota pervenutoci con Vs. prot. 1887 del 05.04.2024 (prot. prov. 6767 del 05.04.2024) riguardante la variante parziale n. 8 al PRG adottata con delibera di Consiglio comunale n. 2 del 05.02.2024, si osserva quanto segue.

AREA C60

In riferimento all'osservazione formulata con determina n. 620 del 19.03.2024 si confermano le valutazioni effettuate in merito alla non contiguità con una possibile perimetrazione del centro/nucleo abitato, in quanto ai sensi del Comunicato pubblicato sul BUR 44 del 30/10/2013 *"il perimetro del nucleo abitato è costituito dalle aree edificate (quindi non già edificabili come nel caso di cui trattasi) purché contigue o aggregate tra loro, delimitabili con continuità e ricomprendente i lotti interclusi che siano completamente contornati da altri lotti già edificati (costruiti), o contornati su almeno due/ tre lati in caso di abitati ad andamento lineare e purché non vi sia un'interruzione tra lotti edificati superiori ad un valore intorno ai 70 mt lineari. Sono escluse dal perimetro dal centro abitato le aree libere di frangia anche se urbanizzate."*

Inoltre, in aggiunta ai sopra citati criteri per determinare la perimetrazione del nucleo abitato è necessario anche far riferimento al monitoraggio del consumo di suolo effettuato da Regione Piemonte nell'ultimo rilievo. Esaminando questo parametro, l'area C60 in ampliamento risulta esterna e non contigua al possibile nucleo abitato di Cardone.

AREA CA9

Si prende atto delle precisazioni effettuate ed inerenti al fatto che l'area:

1. si colloca all'interno del perimetro del centro abitato così come definito ai sensi dell'art. 4 del codice della strada;
2. trattasi di strada classificata in tipologia F, dove l'art. 28 del regolamento attuativo non stabilisce distanze minime dal confine stradale ai fini della sicurezza della circolazione;

Settore III

Assetto del Territorio,
Georisorse e Tutela
Faunistica

PROVINCIA



VERBANO CUSIO OSSOLA

3. la fascia di rispetto indicata sulla tavola "P2 Zonizzazione" è stata stabilita dallo strumento urbanistico generale e non ha quindi alcun riferimento con la normativa sovraordinata.

Valutati i chiarimenti forniti, si ritiene ammissibile l'esercizio di tale modifica nell'ambito della Variante parziale secondo quanto proposto dall'intervento CA9.

Chiarimenti in merito ai contenuti dell'art. 3.5.1. - Usi agricoli – terreni ad elevata produttività

Si prende atto delle precisazioni fornite e delle conseguenti modifiche normative proposte che verranno introdotte con l'approvazione della variante parziale n.8. Ora in entrambe le proposte formulate gli effetti della norma, sono stati ricondotti a situazioni puntuali, pertanto si ritengono compatibili con i requisiti della variante parziale .

Distinti saluti.

Il Responsabile del Servizio

(Dott.ssa Sara Beltrami)

Il Direttore Generale

(Dott. Giuseppe Testa)